



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
c.a. Direttore Generale

Oggetto: Quesiti artt. 24 e 29 legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Si riscontra la nota di codesta Università, prot. n. 35099 del 12 giugno 2014, con la quale si richiede un parere circa l'interpretazione di alcune disposizioni contenute negli artt. 24 e 29 della legge n. 240/2010, per precisare quanto segue.

Ai fini della partecipazione alle procedure per il conferimento di contratti di ricercatore di tipologia b), di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, si ritiene che possano essere ricompresi anche gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della riferita legge e non soltanto quelli conferiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997. In tal senso depone non solo l'espressione "e successive modificazioni" che, a parere dello scrivente, include anche le modifiche dell'istituto degli assegni di ricerca introdotte dall'art. 22 della legge n. 240/2010, ma anche l'esigenza di interpretare le norme di accesso alle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori di tipo b) alla luce del principio del *favor participationis*. Occorre però segnalare che il TAR Toscana-Sez. I, con la sentenza n. 1208/2013, si è pronunciato per un'interpretazione rigorosamente letterale della norma in questione.

Si ritiene inoltre che, al fine del computo del triennio necessario per la partecipazione alle selezioni in questione, possano essere cumulati i periodi svolti come titolare di assegni di ricerca e di borse post-dottorato, come peraltro indicato nella nota di questa Direzione Generale n. 2330 del 20/04/2011, che opportunamente si allega.

Si ritiene inoltre di condividere l'interpretazione per la quale il comma 13 dell'art. 29, norma transitoria applicabile fino all'anno 2015, riguardi entrambe le tipologie di contratto di cui all'articolo 24.

Per quanto infine riguarda la portata della norma di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), in cui si prevede che *"In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo"*, si rileva che la stessa va letta in coordinamento con quanto previsto dalla successiva lettera c), che richiede l'applicazione della norma in questione *"in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo"*.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Se pure la disposizione letteralmente richiama la stipulazione di contratti, laddove i rapporti di lavoro dei docenti universitari continuano ad avere natura pubblicistica, occorre rilevare che la *ratio* della disposizione è quella di estendere la norma in questione a tutti i rapporti di lavoro costituiti ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 240 del 2010.

D'altra parte, diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione di applicare la norma in questione al reclutamento dei professori ordinari e associati sulla base dell'art. 18 della legge n. 240/2010 e non a quello disciplinato dall'art. 24, commi 5 e 6, della medesima legge. Tale esito condurrebbe all'applicazione di regimi differenti a procedure che conducono pur sempre all'inserimento dei docenti nel medesimo ruolo (quello degli ordinari e quello degli associati), senza alcuna concreta ragione che giustifichi un trattamento differenziato.

In proposito, occorre anche evidenziare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha assunto un orientamento molto rigoroso in relazione all'interpretazione della norma in parola, includendo nelle fattispecie dalla stessa previste anche l'ipotesi del coniugio, oltre a quelle della parentela e dell'affinità (cfr. sentenza CDS, Sez. VI, n. 1270/2013).

Distinti saluti

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PROF. MARCO MANCINI**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

**Al Rettore
Al Direttore Amministrativo
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
p.c.
CRUI
CUN**

Ufficio I
Prot. n. 2330
del 20/04/2011

Oggetto: Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - applicazione artt. 18, 22, 24 e 29.

Facendo seguito ai quesiti pervenuti in relazione all'applicazione delle disposizioni in oggetto, ferma restando l'autonomia degli Atenei, si precisa quanto segue.

Le procedure di chiamata dei professori previste dall'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono essere bandite, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione e reclutamento del personale, non appena gli Atenei avranno emanato il Regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Le proposte di nomina per chiamata diretta o per chiara fama continuano ad essere disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e si applicano alle posizioni accademiche previste dalla legge n. 240 del 2010: professori ordinari ed associati nonché ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) e b). Ciò in quanto le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, devono essere lette in combinato disposto con l'art. 29 della legge di riforma, ai sensi del quale a decorrere dall'entrata in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della legge, per la copertura di posti professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato.

Nulla osta a che gli Atenei bandiscano assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge applicando l'importo minimo previsto dal DM 9 marzo 2011, n. 102, in corso di registrazione. In merito alle modalità di rinnovo degli assegni banditi prima dell'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, si rinvia alla nota prot. n. 583 del 8 aprile u.s. trasmessa dall'Ufficio III di questa Direzione Generale.

I contratti in scadenza stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 possono essere rinnovati nei limiti di quanto previsto dai contratti stessi. A tale proposito si rammenta che con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti in parola possono essere altresì stipulati i contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e che, a tale scopo, la durata dei contratti di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, può essere cumulata con i periodi di attività svolti nell'ambito di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borse post-dottorato ex art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni e borse conferiti da atenei stranieri.

Si richiama inoltre l'attenzione sulle modifiche apportate dall'art. 29, comma 10, della legge in oggetto alla disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, a seguito delle quali, a far data dal 29 gennaio 2011, è possibile bandire procedure di trasferimento esclusivamente con riferimento ai ricercatori universitari a tempo indeterminato; per i professori di prima e seconda fascia le procedure di trasferimento sono assorbite da quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

Infine, coerentemente con la ratio ispiratrice della riforma universitaria, si invita a dare la massima pubblicità alle procedure di selezione e di reclutamento sopra richiamate, anche mediante la pubblicazione dei



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA**

bandi in Gazzetta Ufficiale.
Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Tomasi